

**INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AI SENSI
DELL'ART. 7-COMMA 6- D.LGS.165/01 E SUCCESSIVE
Dr. ssa Cecconi Martina**

Tra l'Azienda Ospedaliera Brotzu, di seguito denominata AOB, con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi, snc Codice Fiscale n.02315520920, con **Legale Rappresentante** il Direttore Generale, Dott. Antonio Garau

E

la Dott.ssa Cecconi Martina nata a Cagliari il 29/10/1980 domiciliata a [REDACTED], C.F. CCCMTN80R69B354X di seguito denominata Professionista.

Premesso che con la deliberazione n. 2065 del 24/12/2013 l'AOB ha conferito al Professionista l'incarico di collaborazione libero professionale di Medico Radiologo presso la S.C. Radiologia: la premessa forma parte integrante e sostanziale del contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della collaborazione

L'AOB conferisce al professionista, che accetta incondizionatamente l'incarico di una collaborazione libero professionale conferita ai sensi della vigente normativa, nonché del Regolamento Aziendale vigente.

Tale incarico non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di assunzione e/o inquadramento in ruolo a tempo indeterminato.

Art. 2

Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Professionista effettua/svolge in autonomia le prestazioni contrattuali, nell'ambito di un rapporto libero professionale che non avrà in alcun modo natura di rapporto di lavoro subordinato.

Tale collaborazione viene sempre espletata senza alcun vincolo di subordinazione



nonché senza inserimento dell'organico dell'A.O.B. oltreché senza debito orario.

Il Professionista si impegna a perseguire l'oggetto del contratto organizzando la propria attività in modo autonomo, determinando tempi/modi di svolgimento della prestazione, compatibilmente con le esigenze dell'A.O.B.

Il Professionista opera in via continuativa, concordando con il Responsabile A.O.B. di riferimento le modalità delle prestazioni.

Art. 3

Durata del contratto

Il contratto viene stipulato a tempo determinato con inizio il 17 Gennaio 2014 e termine 31 dicembre 2014, risolubile con preavviso di almeno giorni quindici da inviarsi all'altra parte con RAR: in caso di risoluzione anticipata del rapporto verranno corrisposti solo i corrispettivi relativi al periodo di attività effettivamente effettuato.

Viene esclusa ogni proroga tacita del contratto, per cui qualunque differimento dei termini dovrà sempre risultare da atto formale sottoscritto da entrambe le Parti.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di impossibilità sopravvenuta per il Professionista ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata.

Art. 4

Obblighi/responsabilità

Fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in materia di privacy e delle norme di cui alla legge 241/90, il Professionista mantiene il segreto d'ufficio e non può dare informazioni e/o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia comunque venuto a conoscenza.

Art. 5

Trattamento dati

Per effetto della stipula del contratto il Professionista risulta incaricato del trattamento dei dati personali sensibili e/o giudiziari la cui conoscenza ed il cui trattamento siano necessari per adempiere l'oggetto del contratto: nel trattamento dei dati il Professionista dovrà attenersi alle istruzioni contenute nell'allegato uno del contratto nonché alle indicazioni impartite dal Responsabile A.O.B. di riferimento.



Art.6

Corrispettivi

Per le prestazioni libero professionali concordate viene pattuito un compenso lordo annuo di €30.000/00 onnicomprensivo, da corrispondersi in mensilità posticipate, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni certificata dal Responsabile AOB di riferimento.

Art. 7

Foro esclusivo

Per ogni contenzioso e/o controversia contrattuale sarà sempre competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 8

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le norme vigenti del Codice Civile.

Art. 9

Registrazione

In contratto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 634/1972: le spese

di bollo/registrazione permangono sempre a carico del Professionista.

Cagliari, 15/01/2014
Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

IL PROFESSIONISTA

Montina Ceco

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 7,8 che qui si intendono integralmente richiamate.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

IL PROFESSIONISTA

Montina Ceco

per

